



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1985** del 16/10/2012 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: AVV/DEL/2012/01030

OGGETTO: Incarichi legali esterni. Condizioni di conferimento. Seguito e modifica della DGR n. 2848/2011. Disciplina transitoria.

L'anno 2012 addì 16 del mese di Ottobre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:	Nessuno assente.
Presidente	Nichi Vendola
V.Presidente	Loredana Capone
Assessore	Fabiano Amati
Assessore	Ettore Attolini
Assessore	Angela Barbanente
Assessore	Maria Campese
Assessore	Ida Maria Dentamaro
Assessore	Nicola Fratoianni
Assessore	Elena Gentile
Assessore	Silvia Godelli
Assessore	Guglielmo Minervini
Assessore	Lorenzo Nicastro
Assessore	Michele Pelillo
Assessore	Alba Sasso
Assessore	Dario Stefano



Assiste alla seduta il Segretario redigente: Avv. Davide F. Pellegrino

gi

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 2848 del 20.12.2011 la Giunta Regionale, in attuazione delle novelle legislative in materia di professioni introdotte dall'art. 3, comma 5, lettera d), del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con l. 14 settembre 2011, n. 148, e dall'art. 10, comma 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha stabilito le condizioni di conferimento degli incarichi legali esterni, approvando contestualmente lo schema di convenzione tipo da sottoscrivere con il professionista all'atto del conferimento dell'incarico.

Con la citata deliberazione è stato recepito il principio della pattuizione preventiva dei compensi da determinarsi sulla base dei parametri della complessità dell'incarico, dell'importanza dell'opera e, al minimo, del decoro della professione.

In seguito, è intervenuto il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con l. 24 marzo 2012, n. 27, che all'art. 9, comma 4, ribadisce la necessità che il compenso venga pattuito al momento dell'incarico professionale, ponendo in capo al professionista l'onere di rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico, e di indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso del professionista, il citato art. 9, comma 1, prevede l'emanazione di parametri mediante Decreto Ministeriale. La giurisprudenza ha peraltro evidenziato la possibilità, fino all'emanazione dei parametri ministeriali, di assumere comunque a riferimento la previgente tariffa professionale (T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I, 12 aprile 2012, n. 369; Tribunale Modena, Sez. I, 13 marzo 2012, n. 485), ed in tal senso si è orientata finora la prassi regionale.

A seguito di tale sopravvenienza normativa, la Giunta Regionale, approvando una comunicazione del Presidente (AVV/COM/2012/0001), ha dato mandato all'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale di promuovere la costituzione di un gruppo di lavoro, con la partecipazione dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Puglia, per l'individuazione di parametri e criteri oggettivi *“in assonanza con i criteri proposti dal Consiglio Nazionale Forense, ovvero con quelli che, si auspica a breve, saranno emanati dal Ministero della Giustizia”*.

Il gruppo di lavoro convocato dal Coordinatore dell'Avvocatura si è insediato in data 11 settembre 2012, con la partecipazione di rappresentanti degli Ordini di Bari, Trani, Lucera e Lecce.

Nelle more della definizione dei nuovi criteri, è intervenuta l'emanazione del DM Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (in G.U. 22 agosto 2012), in vigore dal 23 agosto 2012.

I criteri fissati da tale provvedimento normativo, ancorché non direttamente applicabili nei rapporti tra professionista e cliente e sebbene riferiti alla sola liquidazione giudiziale dei compensi, possono costituire oggi un significativo



riferimento su cui fondare, sia pure in via analogica e compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, la predeterminazione dei compensi.

Pertanto, si ritiene opportuno disporre che in via transitoria – fino alla definizione dei criteri regionali in corso di elaborazione – la pattuizione preventiva dei compensi con i legali esterni della Regione debba avvenire alla luce dei parametri fissati con DM Giustizia 20.7.2012, n. 140.

A tali fini, il compenso verrà predeterminato ed articolato per fasi attraverso la stipula di una convenzione che fisserà importi determinati, mediante gli aumenti o gli abbattimenti in seguito specificati, sulla base dei parametri medi di cui alle tabelle riassuntive allegate al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale, mutate dal documento elaborato dal Consiglio dell'Ordine di Bari, ed alla luce dei criteri fissati dal DM 140/2012, in quanto applicabili.

In particolare, per le cause di valore determinato si terrà conto dei valori medi indicati nelle predette tabelle riassuntive, sui quali verrà applicato un abbattimento del 25%.

In relazione alle cause di valore indeterminabile ed all'attività giudiziale penale verranno applicati:

- valori base per i giudizi di ordinaria importanza (risultanti dall'applicazione, ai parametri medi di cui alle tabelle allegate, di un abbattimento del 30%);
- valori intermedi per i giudizi di particolare interesse (risultanti dall'applicazione, ai parametri medi di cui alle tabelle allegate, di un incremento del 25%);
- valori massimi per i giudizi di straordinaria importanza (coincidenti con i valori massimi di cui alle tabelle allegate).

In ipotesi di procedimenti cautelari in corso di causa, verranno previsti in convenzione ulteriori compensi, riferiti alla fase introduttiva ed alla fase decisoria del procedimento incidentale e determinati in base ai parametri applicabili per le corrispondenti fasi di merito in base ai suindicati criteri.

La Giunta Regionale, in ipotesi di eccezionale rilievo, potrà prevedere compensi in deroga ai suddetti parametri.

La liquidazione del compenso avverrà in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva in relazione alle fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività concretamente svolta dal professionista. Non saranno possibili revisioni in aumento dei compensi concordati.

Al professionista sarà corrisposto un acconto nella misura del 30% del compenso pattuito, oltre IVA e CPA, e un importo pari al contributo unificato, ove dovuto. Al saldo verranno rimborsate le spese vive documentate.

Ai fini dell'applicazione del nuovo sistema transitorio di pattuizione preventiva dei compensi lo schema di convenzione in uso viene rimodulato, come dal testo allegato alla presente deliberazione.



Per tutto quanto non espressamente previsto e compatibilmente con il criterio di forfettizzazione anticipata del compenso dianzi delineato, si rinvia alle disposizioni di cui al DM 140/2012.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di stabilire che in via transitoria, fino all'adozione di specifici criteri regionali in corso di elaborazione, la pattuizione dei compensi spettanti agli avvocati esterni debba avvenire alla luce dei parametri fissati con DM Giustizia 20.7.2012;
2. che, a tali fini, il compenso verrà predeterminato ed articolato per fasi attraverso la stipula di una convenzione che fisserà importi determinati, mediante gli aumenti o gli abbattimenti in seguito specificati, sulla base dei parametri medi di cui alle tabelle riassuntive allegate al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale, mutate dal documento elaborato dal Consiglio dell'Ordine di Bari ed alla luce dei criteri fissati dal DM 140/2012, in quanto applicabili.

In particolare, per le cause di valore determinato si terrà conto dei valori medi indicati nelle predette tabelle riassuntive, sui quali verrà applicato un abbattimento del 25%.

In relazione alle cause di valore indeterminabile ed all'attività giudiziale penale verranno applicati:

- valori minimi per i giudizi di ordinaria importanza (risultanti dall'applicazione di un abbattimento del 30% ai parametri medi di cui alle tabelle allegate);
- valori intermedi per i giudizi di particolare interesse (risultanti dall'applicazione di un incremento del 25% ai parametri medi di cui alle tabelle allegate);
- valori massimi per i giudizi di straordinaria importanza (coincidenti con i valori massimi di cui alle tabelle allegate);
- in ipotesi di procedimenti cautelari in corso di causa, verranno previsti in convenzione ulteriori compensi, riferiti alla fase introduttiva ed alla fase decisoria del procedimento incidentale e determinati in base ai parametri applicabili per le corrispondenti fasi di merito in base ai suindicati criteri.



La Giunta Regionale, in ipotesi di eccezionale rilievo, potrà prevedere compensi in deroga ai suddetti parametri;

3. che la pattuizione del compenso verrà formalizzata attraverso la stipula di una convenzione conforme allo schema allegato; all'atto del conferimento dell'incarico al professionista sarà corrisposto un acconto nella misura del 30% del compenso pattuito, oltre IVA e CPA, e un importo pari al contributo unificato, ove dovuto. Al saldo verranno rimborsate le spese vive documentate;
4. che la liquidazione del compenso avverrà in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva in relazione alle fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività concretamente svolta dal professionista. Non saranno possibili revisioni in aumento dei compensi concordati;
5. che per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui al DM 140/2012, compatibilmente con il criterio di forfettizzazione anticipata del compenso sopra delineato;
6. di dare atto che il presente provvedimento integra e modifica la deliberazione di Giunta Regionale n. 2848 del 20.12.2011, che resta confermata per la sola parte non incompatibile; il punto 3 del dispositivo della DGR 2848/2011 è soppresso;
7. di riservarsi di modificare ed integrare la disciplina del conferimento degli incarichi risultante dal presente atto e dalla deliberazione n. 2848/2011 all'esito dell'esame dei parametri e criteri da individuarsi a cura del gruppo di lavoro costituito presso l'Avvocatura Regionale;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Puglia, a cura dell'Avvocatura Regionale;
9. il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta
Avv. *David F. Pellegrino*

Il Presidente della Giunta
On. *Nichi Vendola*

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

L'Avvocato Coordinatore
avv. *Vittorio Triggiani*



Il Presente provvedimento è esecutivo
Il Segretario della Giunta
Avv. *David F. Pellegrino*

IL PRESIDENTE
(dott. *Nicola VENDOLA*)

Tabelle: per ciascuna fase, viene indicato il valore medio di liquidazione e, di seguito, il valore minimo e massimo



TRIBUNALE ORDINARIO - GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO						
FASE	Fino a	da 25.001 a 50.000	da 50.001 a 100.000	da 100.001 a 500.000	da 500.001 a 1.500.000	Indeterminato
studio	550	1.200	1.900	3.250	5.400	1.200
Min - Max	275 880	600 1920	950 3040	1625 5200	2700 8640	600 3000
introduttiva	300	600	1.000	1.650	2.700	600
Min - Max	150 480	300 960	500 1600	825 2640	1350 4320	300 1500
istruttoria	550	1.200	2.000	3.250	5.400	1.200
Min - Max	165 1375	360 3000	600 5000	975 7475	1620 10800	360 3000
decisione	700	1.500	2.600	4.050	6.750	1.500
Min - Max	350 1120	750 2400	1300 4160	2025 6480	3375 10800	750 3750
es.mobiliare	400	800	1.300	2.100	3.600	800
Min - Max	200 640	400 1280	650 2080	1050 3360	1800 5760	400 2000
es.immobili.	900	1.800	2.900	4.800	8.100	1.800
Min - Max	450 1440	900 2880	1450 4640	2400 7680	4050 12960	900 4500

Corte Appello - Tributario Il grado - Amministrativo e Contabile I grado									
FASE	Fino a	da 25.001 a 50.000	da 50.001 a 100.000	da 100.001 a 500.000	da 500.001 a 1.500.000	Indeter- minato			
studio	660	1.440	2.280	3.900	6.480	1.440			
Min - Max	330 1056	720 2304	1140 3648	1950 6240	3240 10368	720 3600			
Introduttiva	360	720	1.200	1.850	3.240	720			
Min - Max	180 576	360 1152	600 1920	825 2640	1620 5184	360 1800			
Istruttoria	660	1.440	2.400	3.250	6.480	1.440			
Min - Max	198 1650	432 3600	720 6000	975 7475	1944 12960	432 3600			
decisione	840	1.800	3.120	4.050	8.100	1.800			
Min - Max	420 1344	900 2880	1560 4992	2025 6480	4050 12960	900 4500			
es.mobiliare	480	960	1.560	2.100	4.320	960			
Min - Max	240 768	480 1536	780 2496	1050 3360	2160 6912	480 2400			
es.immobili.	1.080	2.160	3.480	4.800	9.720	1.800			
Min - Max	540 1728	1080 3456	1740 5568	2400 7680	4860 15552	900 4500			



Tabelle: per ciascuna fase, viene indicato il valore medio di liquidazione (ove esistente) e, di seguito, il valore minimo e massimo

GIUDICE DI PACE															
FASE studio	Fino a 5.000		da 5.001 a 25.000		da 25.001 a 50.000		da 50.001 a 100.000		da 100.001 a 500.000		da 500.001 a 1.500.000		Indeter- minato		
	Min - Max		Min - Max		Min - Max		Min - Max		Min - Max		Min - Max				
Min - Max	300	480	150	165	528	360	1152	570	1824	975	3120	1620	5184	360	1800
Introduttiva	150		180			360		600		990		1.620		360	
Min - Max	75	240	90	288		180	576	300	960	495	1584	810	2592	180	900
Istruttoria	300		330			720		1.200		1.950		3.240		720	
Min - Max	60	600	99	825		216	1800	360	3000	585	4485	972	6480	216	1800
Min - Max decisoria	400		420			900		1.560		2.430		4.050		900	
Min - Max	120	520	210	672		450	1440	780	2496	1215	3888	2025	6480	450	1440

PROCEDIMENTO PER INGUNZIONE					
Fino a 50		da 5.001 a 500.000		da 500.001 a 1.500.000	
Min - Max	50	700	400	2.000	2.500

PRECETTO					
Fino a 20		da 5.001 a 500.000		da 500.001 a 1.500.000	
Min - Max	20	100	150	350	600

PROCEDIM. ESPROPRIAZ. PRESSO TERZI E PER CONSEGNA O RILASCIO									
Fino a 360		da 25.001 a 50.000		da 50.001 a 100.000		da 100.001 a 500.000		da 500.001 a 1.500.000	
val. medio	360	720	1152	1.170	1.872	1.890	3024	3.240	5184
Min - Max	180	576	360	585	1872	945	3024	1620	5184



Tabelle: per ciascuna fase, viene indicato il valore medio di liquidazione (ove esistente) e, di seguito, il valore minimo e massimo

AFFARI TAVOLARI

Fino a		da 25.001 a 50.000		da 50.001 a 100.000		da 100.001 a 500.000		da 500.001 a 1.500.000		Indeter- -minato	
val. medio	324	648	1.053	1.684,8	1.701	2.916	1458	4665,6	324	1620	
Min - Max	162 518,4	324 1036,8	526,5 1684,8	850,5 2721,6	1458 4665,6	324 1620					

CASSAZIONE - MAGISTRATURE SUPERIORI - TRIBUNALE EU

Fino a		da 25.001 a 50.000		da 50.001 a 100.000		da 100.001 a 500.000		da 500.001 a 1.500.000		Indeter- -minato	
FASE studio	720	1.600	2.640	4.320	6912	7.200	11520	1.600	800	4000	
Min - Max	360 1224	800 2720	1320 4224	2160 6912	3600 11520	4.500 7200	1.000 2500	500 1.900	950 4750		
Introduttiva	450	1.000	1.650	2.700	4.320	7.200	11520	1.600	800	4000	
Min - Max	225 720	500 1600	825 2640	1350 4320	2250 7200	4.500 11520	1.000 2500	500 1.900	950 4750		
decisoria	855	1.900	3.135	5.130	8208	8.550	13680	1.900	950	4750	
Min - Max	427,5 1368	950 3230	1567,5 5016	2565 8208	4275 13680	8.550 13680	1.900 4750				

CORTE COSTITUZIONALE - ALTRI ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALI

Fino a		da 25.001 a 50.000		da 50.001 a 100.000		da 100.001 a 500.000		da 500.001 a 1.500.000		Indeter- -minato	
FASE studio	765	1.700	2.805	4.590	7.344	7.650	12240	1.700	850	4250	
Min - Max	382,5 1300,5	850 2890	1402,5 4488	2295 7344	3825 12240	4.950 7920	1.100 2750	550 2.000	1000 5000		
Introduttiva	495	1.100	1.815	2.970	4.752	7.920	12240	1.700	850	4250	
Min - Max	247,5 792	550 1760	907,5 2904	1485 4752	2475 7920	4.950 12240	1.100 2750	550 2.000	1000 5000		
decisoria	900	2.000	3.300	5.400	8640	9.000	14400	2.000	1000	5000	
Min - Max	450 1440	1000 3400	1650 5280	2700 8640	4500 14400	9.000 14400	2.000 5000				

Tabelle: per ciascuna fase, viene indicato il valore medio di liquidazione (ove esistente) e, di seguito, il valore minimo e massimo



PENALE: TRIBUNALE MONOCRATICO E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA					
FASE	STUDIO	INTRODUTTIVA	ISTRUTTORIA	DECISORIA	ESECUTIVA
	300	600	900	900	20 (per ora o fraz.)
Min - Max	150 - 1200	300 - 900	270 - 1800	270 - 1350	10 - 30

PENALE: GIUDICE DI PACE					
FASE	STUDIO	INTRODUTTIVA	ISTRUTTORIA	DECISORIA	ESECUTIVA
	240	480	720	720	18 (per ora o fraz.)
Min - Max	120 - 960	240 - 720	216 - 1440	216 - 1080	9 - 27

PENALE: G.I.P. - G.U.P.					
FASE	STUDIO	INTRODUTTIVA	ISTRUTTORIA	DECISORIA	ESECUTIVA
	360	720	1.080	1.080	24 (per ora o fraz.)
Min - Max	180 - 1440	360 - 1080	324 - 2160	324 - 1620	12 - 36

PENALE: TRIBUNALE COLLEGIALE					
FASE	STUDIO	INTRODUTTIVA	ISTRUTTORIA	DECISORIA	ESECUTIVA
	390	780	1.170	1.170	26 (per ora o fraz.)
Min - Max	195 - 1560	390 - 1170	351 - 2340	351 - 1755	13 - 39

7



Tabella: per ciascuna fase, viene indicato il valore medio di liquidazione (ove esistente) e, di seguito, il valore minimo e massimo

PENALE: CORTE DI APPELLO E TRIB. SORVEGLIANZA					
FASE	STUDIO	INTRODUTTIVA	ISTRUTTORIA	DECISORIA	ESECUTIVA
Min - Max	480 240 1920	960 480 1440	1.440 432 2880	1.440 432 2160	32 (per ora o fraz.) 16 48

PENALE: CORTE D'ASSISE D'APPELLO					
FASE	STUDIO	INTRODUTTIVA	ISTRUTTORIA	DECISORIA	ESECUTIVA
Min - Max	760 390 3120	1.560 780 2340	2.340 702 4680	2.340 702 3510	52 (per ora o fraz.) 26 78

PENALE: MAGISTRATURE SUPERIORI					
FASE	STUDIO	INTRODUTTIVA	ISTRUTTORIA	DECISORIA	ESECUTIVA
Min - Max	960 480 3840	1.920 960 2880	2.880 864 5760	2.880 864 4320	64 (per ora o fraz.) 32 96

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE E DI RAPPRESENTANZA

(cont. _____)

La Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro 31, in persona dell'Avv. Vittorio Triggiani, nella sua qualità di Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, domiciliato presso la Sede dell'Ente,

e

l'Avv. _____, nato a Bari il _____, con studio in _____,
_____, CF _____,
P.IVA _____

PREMESSO

che le parti, come innanzi indicate, intendono con il presente atto disciplinare il rapporto di affidamento di incarico professionale per il contenzioso _____ in conformità a quanto statuito con DRG n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. _____, deliberazioni che il professionista officiato, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di approvare e recepire integralmente, compresi gli allegati.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1) OGGETTO DELL'INCARICO.

La Regione Puglia affida all'Avv. _____, che accetta, l'incarico di rappresentarla e difenderla nel giudizio pendente innanzi al _____, proposto da/contro _____

L'incarico è conferito solo per il suddetto grado di giudizio. Per gli eventuali ulteriori gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione.

ART. 2) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.

Il compenso per le prestazioni professionali inerenti il presente incarico viene così pattuito, in applicazione delle tabelle allegate alla DGR n. _____. In particolare, il valore della controversia viene convenzionalmente stabilito in _____;



ai fini della stipula della presente convenzione viene fatta applicazione dei parametri di cui alla Tabella [TITOLO DELLA TABELLA], scaglione [INDICARE SCAGLIONE DI VALORE], valore [INDICARE SE MINIMO, MEDIO O MASSIMO], diminuiti o incrementati del ____ % [INDICARE PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO/INCREMENTO], in relazione alle seguenti fasi del giudizio [ELIMINARE FASI NON PREVISTE]:

- studio: importo _____
- introduttiva: importo _____
- istruttoria: importo _____
- decisoria: importo _____
- es. mobiliare: importo _____
- es. immobiliare: importo _____

Totale: _____

L'incarico viene dunque conferito a fronte di un corrispettivo complessivo presunto pari ad euro _____, oltre IVA, CPA e spese quantificabili in euro _____. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie.

Sul predetto compenso la Regione provvederà ad erogare un acconto di euro _____, comprensivo di IVA e CPA e – se ricorre il caso – le spese di contributo unificato, pari ad euro _____. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte del compenso avverrà a prestazione conclusa in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività effettivamente svolta dal professionista. Da tale importo verrà sottratto l'acconto versato.

Ai sensi dell'art. 2233 del cod. civ., il professionista riconosce che la misura del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico ed al decoro della Professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

Si tratta di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010.

ART. 3) MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO.



Il Professionista è tenuto all'osservanza delle leggi, delle normative e dei principi giurisprudenziali che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il Professionista deve far pervenire all'Avvocatura Regionale la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente l'Avvocatura, a mezzo fax e/o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, motivi aggiunti, provvedimenti del Giudice), nonché da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

Il Professionista è tenuto a richiedere la riunione dei giudizi aventi il medesimo oggetto.

ART 4) OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA.

Il Professionista si obbliga:

- a non accettare incarichi in contraddittorio con la Regione o con i suoi Enti strumentali o nei quali la Regione sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne;
- a comunicare prontamente all'Avvocatura Regionale l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a far osservare le stesse norme dagli Avvocati corrispondenti;
- a non azionare procedure monitorie in danno della Regione prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento.

Il professionista comunica gli estremi della propria assicurazione da RC professionale:

Compagnia: _____, numero polizza: _____ data di scadenza _____, massimale _____, e si impegna a tenere attiva una copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni d'incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss del cod. civ. e revocare il mandato conferito.

ART.5) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE .

Il Professionista incaricato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

DICHIARA:

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale;



- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con la Regione o con i suoi Enti strumentali o nei quali comunque la Regione sia interessata.

ART. 6) ONERI FISCALI.

La presente scrittura è redatta in triplice originale ed è soggetta a trascrizione in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

ART. 7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi e per l'effetto del Dlgs 196/2003, con il presente atto l'Avv. _____ viene nominato, per conto del titolare Regione Puglia – Giunta Regionale, responsabile esterno del trattamento dei dati comuni, sensibili e giudiziari relativi al contenzioso affidatogli. Ai sensi dell'art. 29 del Dlgs citato la Regione Puglia informa che i dati forniti dall'Avvocato incaricato saranno trattati per le finalità connesse all'espletamento dell'incarico e non saranno oggetto di diffusione. La nomina a responsabile esterno del trattamento avrà validità per il tempo di durata dell'incarico conferito e cesserà a completamento dell'incarico. Il responsabile esterno è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Dlgs 196/2003. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare tutte le idonee misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del Dlgs 196/2003.
- di adottare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del Dlgs 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'art. 31 del medesimo decreto;
- informare gli interessati, al momento della raccolta dei dati, sulle finalità della rilevazione e relativo titolare e sulla natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati secondo quanto previsto dall'art.13 del Dlgs 196/2003;



-trasmettere tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante.

ART. 8) NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme del codice civile.

LCS

Avv. _____

L'Avvocato Coordinatore _____

Bari, _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. il Professionista dichiara di approvare specificatamente gli artt. 2 (Determinazione del compenso), 3 (Modalità di espletamento dell'incarico) e 4 (Obblighi del Professionista).

LCS

Avv. _____

L'Avvocato Coordinatore _____

Bari, _____

20



REGIONE PUGLIA

Avvocatura Regionale

Il presente allegato è composto
da n. 5 facciate.

Bari

09/10/2012

L'Avvocato Coordinatore
(Avv. Vittorio Triggiani)

Ut



REGIONE PUGLIA
SEGRETARIATO GENERALE G.R.

Si trasmette.....
per gli adempimenti di competenza.
Bari, li.....

Avvocatura

Il Segretario della Giunta

F. Chibell



Allegato unico alla deliberazione
n. 1985 del 16 OTT. 2012

composta da n. 11 (undici) facciate

Il Segretario della G.R. Presidente

Avv. Davide F. Pellegrino

fu

On. Nichi Vendola



REGIONE PUGLIA
SEGRETARIATO GENERALE G.R.

La presente copia, composta da n. 16
facciate, è conforme all'originale depositato presso
il Segretariato Generale della G.R. 18 OTT. 2012

Il Segretario della Giunta

F. Chibell